



COMUNE DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA IV TERRITORIO E AMBIENTE

Ecologia - Igiene - Sanità

ORDINANZA SINDACALE n.32 del 09 novembre 2009

Oggetto: REGISTRAZIONE ALL'ANAGRAFE CANICA.

IL SINDACO

VISTA la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” con la quale lo Stato promuove la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

VISTA la L. R.3 luglio 2000 n. 15 con la quale la Regione Siciliana, in attuazione della legge quadro su indicata, nell'ambito delle strategie per la protezione degli animali, provvede all'istituzione dell'anagrafe canina presso l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale, cui vengono iscritti tutti i cani presenti nel territorio della Regione.

DATO ATTO che le aziende unità sanitarie locali provvedono ad attivare, di concerto con i Comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.

VISTO l'art. 3 della citata L.R. 15/2000 che definisce l'obbligo per i proprietari e i detentori di cani di registrarli all'anagrafe canina e stabilisce la sanzione amministrativa connessa a ciascuna violazione ivi indicata.

VISTA l'Ordinanza 6 agosto 2008, emessa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

RITENUTO ribadire l'obbligo all'adempimento delle superiori disposizioni.

ORDINA

1. i cittadini residenti in questo Comune, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, sono obbligati a registrarli all'anagrafe canina presso l'area di Sanità Pubblica e Veterinaria dell'Azienda USL n. 8 di Siracusa, entro trenta giorni dalla data pubblicazione della presente ordinanza e comunque, entro il secondo mese di vita.
2. l'iscrizione all'anagrafe canina può essere effettuata nell'ambulatorio veterinario comunale ubicato in via Luigi Pulci sn., presso il centro sociale Don Pino Puglisi, ogni martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, previa esibizione della ricevuta di pagamento (codice AUSL 108-48) della tariffa di € 2,55. Il versamento della tariffa potrà essere effettuato direttamente allo sportello AUSL di via Dello Stadio di Carlentini.
3. sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia, nonché i cani al seguito di cittadini non residenti nella Regione Siciliana, che vi soggiornino per periodi inferiori ai novanta giorni.



4. a norma dell'articolo 8 della L.R. n. 15/2000 i proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare all'area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL n. 8 di Siracusa qualsiasi variazione inerente il possesso dell'animale e in particolare: entro 30 giorni il cambio della propria residenza ovvero il trasferimento del proprio cane ad altro proprietario; entro 10 giorni lo smarrimento ovvero il decesso dell'animale.
5. a norma dell'art. 3 comma 6 della medesima L.R. n. 15/2000 i medici veterinari o le associazioni per la protezione degli animali che, nell'esercizio della loro attività vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe canina, hanno l'obbligo di segnalarlo entro sette giorni all'Ufficio Igiene e Sanità del Comune ed all'area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL n. 8 di Siracusa.

AVVERTE

- l'omessa iscrizione all'anagrafe canina comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77,47 a € 464, 81.
- La medesima sanzione si applica ai medici veterinari ed alle Associazioni per la protezione degli animali che, nell'esercizio delle loro attività vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe canina e non lo segnalino entro sette giorni all'Ufficio Igiene e Sanità del Comune ed all'area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL n. 8 di Siracusa.
- Si applica la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 15.493,71 qualora l'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina riguardi cani appartenenti a razze particolarmente aggressive elencate all'art. 1 del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana 12 gennaio 2007 n. 7.
- La mancata comunicazione della scomparsa dell'animale entro 10 giorni dall'evento, comporta, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste dalla legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1.549,37.
- La mancata comunicazione, nei tempi previsti dal presente provvedimento, all'area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL n. 8 di Siracusa e all'Ufficio Igiene e Sanità del Comune:
 - della cessione a qualsiasi titolo dell'animale
 - del cambio della propria residenza
 - della morte dell'animalecomporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77,47 a € 258, 23.

DISPONE

- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 30 giorni, e di darne divulgazione mediante affissione di manifesti negli spazi del paese;
- di trasmettere detta Ordinanza ai locali Comandi di Polizia Municipale e dei Carabinieri per vigilare sul rispetto della stessa, nonché all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL n. 8 di Siracusa.

IL SINDACO
(*Giuseppe Basso*)

N.B. Dopo aver effettuato il versamento bisogna preventivamente prenotarsi presso l'Ufficio Igiene ed Ecologia di via Morelli 6, la data di visita per l'iscrizione e la microcippatura del cane.